

IMU: IL PAGAMENTO E LA DICHIARAZIONE

LE SCADENZE IMU

Il **versamento** può essere effettuato in:

- **due rate** di cui:
 - la prima entro il **16 giugno in acconto** (pari al 50% dell'imposta calcolata sulla base delle aliquote previste nell'anno precedente)
 - la seconda entro il **16 dicembre a saldo** (con eventuale conguaglio sulla prima, sulla base degli atti pubblicati dai Comuni nel sito del MEF entro il 28 ottobre)
- **soluzione unica:** entro il **16 giugno**

La **dichiarazione** deve essere presentata al Comune nel quale è ubicato l'immobile entro il **30 giugno dell'anno successivo** a quello in cui si è verificato l'evento che ne determina l'obbligo.

DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE

SCADENZE

La presentazione della dichiarazione di successione deve avvenire **entro un anno dalla data del decesso** e va inoltrata all'Ufficio delle Entrate del comune di residenza del deceduto.

LE SCADENZE DELLA DICHIARAZIONE

Si tratta dei termini entro i quali il contribuente deve adempiere ai propri obblighi dichiarativi.

Di seguito vengono esposte le principali scadenze previste dalla Legge in relazione alla presentazione della dichiarazione dei redditi e al pagamento dei tributi che ne possono scaturire.

In generale la norma prevede che **tutte le scadenze per i versamenti e gli adempimenti ricadenti di sabato o in un giorno festivo, sono sempre rinviati al primo giorno lavorativo successivo.**

MODELLO CUD

Entro il 28 febbraio il contribuente riceve:

- dal proprio datore di lavoro o ente pensionistico il modello CUD (certificazione dei redditi corrisposti);
- la certificazione obbligatoria relativa ad altri redditi percepiti.

MODELLO 730

Entro il 31 maggio:

- **il contribuente che richiede assistenza alla compilazione** del modello base, deve presentare al CAAF tutta la documentazione necessaria;
- **il contribuente che compila in proprio il modello base** (autocompilato), deve presentare al CAAF il modello debitamente e correttamente compilato oltre a tutta la documentazione comprovante la conformità dei dati esposti nel modello con particolare riguardo ai redditi e alle ritenute subite, agli oneri detraibili e deducibili, alle imposte versate in acconto, alle eccedenze da precedenti dichiarazioni.

In entrambi i casi deve essere presentato anche il Modello con la scelta dell'otto e del cinque per mille anche se non viene espressa.

PER I CONTRIBUENTI CHE HANNO UN SOSTITUTO D'IMPOSTA

A partire dalla retribuzione di competenza del mese di luglio (agosto o settembre per i pensionati):

- il contribuente, **in busta paga o nella rata di pensione**, riceve il conguaglio delle imposte che scaturiscono dal modello 730 (rimborso o trattenuta);
- in caso di rateizzazione dei versamenti è trattenuta la prima rata. Le ulteriori rate, maggiorate dell'interesse dello 0,33% mensile, saranno trattate dalle retribuzioni/pensioni nei mesi successivi.

LE SCADENZE DELLA DICHIARAZIONE

segue **PER I CONTRIBUENTI CHE HANNO UN SOSTITUTO D'IMPOSTA**

Entro il 30 settembre:

il contribuente può comunicare (sotto la sua responsabilità) al sostituto d'imposta di non volere effettuare il versamento del secondo o unico acconto IRPEF o di volerlo effettuare in misura inferiore rispetto a quello indicato nel modello 730-3.

Nel mese di novembre:

il Sostituto d'imposta, **in busta paga o nella rata di pensione, trattiene l'importo delle somme dovute a titolo di seconda o unica rata.**

PER I CONTRIBUENTI PRIVI DI SOSTITUTO D'IMPOSTA CHE POSSA EFFETTUARE LE OPERAZIONI DI CONGUAGLIO

- Se dal Modello 730 emerge un **debito: riceveranno dal CAAF**, entro il decimo giorno antecedente la scadenza, il modello compilato e utile ad effettuare il **pagamento direttamente** presso una banca o ufficio postale (per la scadenza si fa riferimento a quelle previste per il modello UNICO);
- Se dal Modello 730 emerge un **credito: il rimborso è eseguito direttamente dall'Amministrazione finanziaria** (indicativamente entro il mese di dicembre).

MODELLO UNICO

Se dalla dichiarazione emergono imposte a credito, il contribuente ha la facoltà di utilizzarlo in toto o in parte in compensazione di altre imposte a debito, oppure di chiedere il rimborso che in questo caso verrà effettuato direttamente dall'Amministrazione finanziaria (indicativamente entro due anni).

Se dalla dichiarazione emergono imposte a debito, i versamenti dovranno essere effettuati a mezzo banca o posta con modello F24 alle seguenti scadenze:

Entro il 16 giugno, pagamento del saldo e dell'eventuale 1° acconto senza maggiorazione.

Entro il 16 luglio, pagamento del saldo e dell'eventuale 1° acconto con maggiorazione dello 0,4%.

Entro il 30 settembre il contribuente trasmette telematicamente alla Agenzia delle Entrate il modello UNICO/PF tramite:

- l'utilizzo del proprio codice PIN;
- il CAAF o altro intermediario abilitato.

Entro il 30 novembre pagamento della seconda o unica rata di acconto.

LE SCADENZE DELLA DICHIARAZIONE

COME RIMEDIARE IN CASO DI ERRORI

In caso di errori od omissioni commessi in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi (Mod. 730 o Mod. UNICO), è possibile correggere, modificare o integrare la dichiarazione originaria già presentata all'Agenzia delle Entrate attraverso diverse tipologie di dichiarazioni.

Le diverse modalità da adottare per sanare un errore e le relative sanzioni, sono determinate dai seguenti fattori:

- la diversa tipologia di dichiarazione originaria (Mod. 730 o Modello UNICO);
- la diversa tipologia di errore commesso;
- il soggetto che ha commesso l'errore (contribuente e/o CAAF).

TERMINE NELL'ANNO DI PRESENTAZIONE	MODELLO DA PRESENTARE	TIPOLOGIA DI ERRORE COMMESSO
10 novembre per il CAAF	730 Rettificativo	In caso di errori commessi dal CAAF nell'imputazione dei dati.
25 ottobre per il contribuente	730 Integrativo a favore o neutro	In caso di errori od omissioni, commessi dal contribuente, la cui correzione comporta un maggior rimborso o un minor debito, ovvero non influisce sulla determinazione delle imposte scaturite dal 730 ordinario.
30 settembre per il contribuente e per il CAAF	UNICO Correttivo nei termini	In caso di errata compilazione della dichiarazione dei redditi originaria (730 o UNICO), dovuta ad omissioni o dimenticanze del contribuente o del CAAF, che modificano il risultato contabile.
30 settembre dell'anno successivo a quello di presentazione per il contribuente e per il CAAF	UNICO Integrativo a favore o ravvedimento	